

DELIBERA N. 129/06/CSP

**Segnalazione de “La Rosa nel pugno” nei confronti  
del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI)  
per la presunta violazione dell’articolo 9 della  
legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 12 luglio 2006;

VISTO l’articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, ed, in particolare, l’articolo 9;

VISTA la propria delibera n. 29/06/CSP del 3 febbraio 2006, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 9 e 10 aprile 2006*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006;

VISTA la segnalazione a firma di Filippo Coppola, in qualità di segretario politico della sezione de “La Rosa nel Pugno” di Cernusco sul Naviglio, pervenuta in data 13 marzo 2006 (prot. n. 10248/06) nella quale si asserisce la presunta violazione da parte del Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) del divieto di comunicazione istituzionale, in quanto ha pubblicato e distribuito il giornale dal titolo “Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell’Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio”, numero 2° - marzo 2006, in maniera non conforme ai requisiti di impersonalità ed indispensabilità richiesti dall’articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e si chiede l’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per bloccare l’ulteriore distribuzione del periodico a mezzo posta a tutti i nuclei familiari durante lo svolgimento della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la successiva nota del 20 marzo 2006 (prot. n. 11602/06), con la quale il soggetto politico denunciante diffida l'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio dal diffondere edizioni ulteriori del periodico in questione;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dal Comune di Cernusco sul Naviglio in relazione alla segnalazione del denunciante su richiesta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità (nota del 7 aprile 2006, prot. n. 15969/06), pervenute in data 12 aprile seguente (prot. n. 17066/06), nelle quali l'Ente rileva, in particolare, che:

- 1) il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 si riferisce non a tutta l'attività di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, ma a quella che si traduce nell'attività di propaganda elettorale;
- 2) infatti, non sono sottoposte al divieto le attività di comunicazione socialmente utile (informazioni aggiornate fornite a tutti riguardanti l'attività pubblica, i servizi, le strutture e la fruizione degli stessi da parte della cittadinanza), effettuate nell'interesse dei cittadini e in ottemperanza al dovere di trasparenza della pubblica amministrazione, (criterio di effettività), essendo, invece, vietata l'attività volta a favorire un candidato o una lista in lizza nella competizione elettorale (criterio di identificabilità o identificazione);
- 3) pertanto, si può distinguere la "comunicazione di servizio" consentita dalla normativa vigente rispetto alla "comunicazione di immagine" vietata, in quanto rivolta a procurare un vantaggio all'istituzione che la utilizza e non ai cittadini a cui è diretta;
- 4) in particolare, l'attività di informazione contenuta nel periodico in questione in relazione alle iniziative, ai progetti e ai programmi dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio, si concretizza in una comunicazione di servizio ed il riferimento in ciascun articolo al nominativo dell'Assessore addetto al ramo è giustificato dalla diretta responsabilità di quest'ultimo nella realizzazione delle attività medesime;
- 5) infine, essendo conclusa la campagna per le elezioni politiche, le sanzioni invocate dall'esponente appaiono prive di utilità, in quanto non idonee al raggiungimento di alcun obiettivo;

CONSIDERATO che le attività di comunicazione istituzionale di cui all'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono consentite nel periodo elettorale solo se effettuate dall'amministrazione pubblica in forma impersonale e neutrale, limitata alla diffusione delle informazioni relative all'attività istituzionale dell'amministrazione e alle decisioni dei suoi organi, purché essa sia realmente indispensabile per l'efficace assolvimento delle sue funzioni e non comporti il rischio che per tale via si fornisca una rappresentazione suggestiva, ai fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi;

CONSIDERATO che dalla visione del periodico in questione risulta che la comunicazione del Comune di Cernusco sul Naviglio, relativa all'illustrazione di

attività di carattere sociale nonché alla ideazione e realizzazione di progetti e lavori posti in essere dall'ente non riveste i caratteri della indispensabilità in quanto non si limita ad illustrare iniziative che temporalmente ricadono nel periodo in questione - come il programma di iniziative promosse dall'Amministrazione comunale per la festa patronale della città del 18 e 19 marzo 2006 - la cui conoscenza non può, pertanto, essere dilazionata, ma descrive diffusamente progetti di natura urbanistica ed ambientale la cui realizzazione è prevista nei prossimi mesi, per di più in difetto dei requisiti di impersonalità e neutralità, essendo riportati i nomi e le dichiarazioni degli assessori competenti nella materia;

RILEVATA, pertanto, la sussistenza della violazione dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto la pubblicazione del periodico in oggetto è priva dei requisiti di indispensabilità, impersonalità e neutralità richiesti per la comunicazione istituzionale ammessa in periodo di campagna elettorale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *“l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa”*;

VISTA la proposta del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

#### ORDINA

al Comune di Cernusco sul Naviglio (MI) di pubblicare nel primo numero utile del periodico *“Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio”*, da distribuire a tutti i nuclei familiari, un messaggio recante il seguente contenuto: *“Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha pubblicato e distribuito a tutti i cittadini, durante lo svolgimento della campagna per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, l'edizione n. 2 - mese marzo 2006 - del giornale dal titolo *“Semplice Comune Cittadino - periodico di informazione dell'Amministrazione comunale di Cernusco sul Naviglio”* priva dei requisiti di impersonalità e indispensabilità richiesti dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 in materia di comunicazione istituzionale”*.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni – All'attenzione del direttore dott.ssa Laura Arìa, Direttore del Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi - Centro Direzionale - Isola*

B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 12 luglio 2006

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
per IL SEGRETARIO GENERALE  
Maria Caterina Catanzariti